

25 AGO 2016

17 AGO. 16

SEDE LEGALE

Piazza Arringo, 1

63100 Ascoli Piceno

Spett.le

PROT. 1594

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Piazza Simonetti, 36

63100 ASCOLI PICENO

(pec: provincia.ascoli@emarche.it – ambiente.provincia.ascoli@emarche.it)

Spett.le SUAP

pec: Suap.ap@pec.it

e p.c. Prefetto

pec: protocollo.prefap@pec.interno.it

e p.c. Procura della Repubblica

pec: prot.procura.ascolipiceno@giustiziacer.it

OGGETTO: Procedimento unico VIA-AIA per l'ampliamento della vasca III della discarica Geta s.r.l. – Procedura di Valutazione di Impatto ambientale, ai sensi del combinato disposto art. 12 L.R. 3/2012 e art. 23 D.Lgs. 152/2006 – Osservazioni ex art. 13 co.3 L.R. n. 3/2012.

La società Ascoli Servizi Comunali Srl, P. IVA 01765610447, con sede legale in Ascoli Piceno, Piazza Arringo n. 1, in persona del legale rappresentante, Ing. Carlo Travaglini nato a Ascoli Piceno il 17/09/1964, C.F. TRVCRL64P17A462S, con la presente – in relazione al procedimento unico VIA-AIA relativo alla realizzazione dell'ampliamento della vasca III della discarica di proprietà Geta s.r.l. – formula le seguenti osservazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 co. 3 della L.R. Marche n. 3/2012.

*

➤ **SULLA ASCOLI SERVIZI COMUNALI E SULL'INTERESSE AD OPPORSI ALL'AMPLIAMENTO DELLA VASCA III DELLA DISCARICA DI GETA SRL**

La scrivente Ascoli Servizi Comunali (di seguito anche solo Ascoli Servizi) è una società mista pubblico-privata il cui capitale sociale è detenuto dal Comune di Ascoli Piceno (60%) e dal partner privato Ecoinnova srl (40%).

La stessa è il gestore del servizio pubblico locale di "igiene integrato" del Comune di Ascoli giusto contratto del 24 settembre 2004 e gestisce il c.d. Polo di Relluce sulla base del contratto di "concessione amministrativa sulle reti, impianti ed altre dotazioni del servizio di igiene integrato" del 16 dicembre 2004.

Il complesso impiantistico di Relluce è costituito nello specifico da:

- una discarica per il conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati nonché
- da un impianto di Trattamento Meccanico Biologico (di seguito anche TMB).

Quanto all'impianto di smaltimento (discarica), si specifica che lo stesso è costituito attualmente da n. 5 vasche di cui la n.1, 2 e 3 esaurite e sulle quali è stato realizzato il capping definitivo così come previsto dalla normativa e la n. 4 e 5 esaurite e in attesa di ottenere l'autorizzazione alla realizzazione del capping definitivo in variante rispetto a quello autorizzato in AIA.

Il titolo autorizzativo per la gestione del sito testé descritto è rappresentato dall'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 81/VAA_08 del 08 agosto 2008 rilasciata dalla Regione Marche in occasione della realizzazione della c.d. *quinta vasca* e per la gestione dell'intera discarica di rifiuti urbani non pericolosi, così come aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. 1335 del 9 maggio 2012 e riesaminata con determinazione dirigenziale n. 1101 del 16 maggio 2013 e determinazione dirigenziale n. 1935/GEN del 26 luglio 2013.

Attualmente è pendente dinanzi al Consiglio dei Ministri il procedimento per la realizzazione e gestione della nuova vasca n. 6 di cui lo stato dell'iter procedimentale si spiegherà meglio *infra*.

Quanto all'impianto di Trattamento Meccanico-Biologico (TMB) sito negli stessi confini dell'impianto di smaltimento e di proprietà della Ascoli Servizi Comunali, invece, con contratto del 23 dicembre 2009 lo stesso veniva subaffidato da Ascoli Servizi a Secit srl, ora Ecoimpianti Srl, che attualmente lo gestisce secondo l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 160 del 2013.

Attualmente l'impianto di TMB è stato dato in cogestione pro-tempore dalla Ascoli Servizi comunali alla Picenambiente Spa (P.Iva 01540820444) con sede legale in C.da Monte Renzo 25, San Benedetto del Tronto –AP.

Tale impianto, nello specifico, è necessario alle operazioni di trattamento preliminare dei rifiuti urbani indifferenziati indispensabile prima del conferimento in discarica, nel rispetto della normativa tecnica e ambientale, ai sensi e per gli effetti del DM 28 settembre 2010 e del d.lgs. 36 del 2003.

Il Polo impiantistico gestito da Ascoli Servizi srl, così descritto, è, ed è sempre stato, il centro di riferimento per il conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti dall'ATO 5 – Ascoli Piceno sin dal 1992, anno in cui sono iniziati gli abbancamenti nella vasca n.1 nonché ha sopperito nel tempo ad emergenze ambientali ricevendo anche rifiuti prodotti in altri ambiti sulla base di provvedimenti emergenziali subiti.

Ed invero, tale Polo è previsto sin dal primo Piano Regionale di gestione dei rifiuti risalente al 1999 (cfr. estratto Piano Regionale Gestione Rifiuti – L. R. 28/99 art. 15, doc. n. 1).

Lo stesso, peraltro, è stato inserito anche nell'ultimo aggiornamento del medesimo Piano (cfr. estratti Piano Regionale - doc. n. 2) e ritenuto "strategico" anche a fronte della presenza dell'impianto di trattamento nel medesimo sito.

Sulla base di quanto esposto, si ritiene utile rammentare sin da ora che, la gestione dei rifiuti all'interno del predetto Polo avveniva - prima dell'emissione dei decreti presidenziali emessi da gennaio 2015 v. *infra* - come segue:

- I rifiuti urbani raccolti nell'ambito territoriale di riferimento venivano conferiti presso il Polo di Relluce ove le procedure di ingresso (verifica documentale, verifica del rifiuto, etc.) erano svolte dalla società Ascoli Servizi, gestore dell'intero Polo;
- Dopo le opportune verifiche idonee e propedeutiche al conferimento, la Ascoli Servizi procedeva:
 - ad ingressare il rifiuto ed avvararlo al trattamento dei rifiuti indifferenziati presso l'impianto TMB interno gestito dalla Secit srl (poi Ecoimpianti srl, oggi Picenambiente spa). In questa ipotesi i rifiuti venivano abbancati in discarica solo successivamente alle lavorazioni eseguite dalla Secit srl (poi Ecoimpianti srl, oggi Picenambiente spa) la quale, all'esito del proprio

- intervento, ritrasferiva i rifiuti per il successivo abbancamento in discarica alla Ascoli Servizi;
- all'abbancamento diretto nella propria discarica di quelli che non necessitavano di tali operazioni preliminari;
 - Ad ogni buon conto, atteso quanto sopra, è bene rilevare che, una volta che i rifiuti venivano conferiti al Polo di Relluce, gli stessi, sia nel caso in cui si necessitavano di operazioni preliminari, che nel caso in cui si doveva procedere all'abbancamento diretto, gli stessi non subivano più alcuna movimentazione su strada, svolgendosi tutte le operazioni all'interno del sito testé descritto con limitazione quindi di operazioni e conseguenti costi connessi al trasporto e ai danni ambientali conseguenti nel pieno rispetto del principio di precauzione.

Ebbene, posta tale dovuta preliminare descrizione della società scrivente, ci si avvale della possibilità di formulare osservazioni al progetto presentato dalla società Geta srl poiché – laddove il procedimento di autorizzazione avesse esito positivo – rappresenterebbe un'evidente disparità di trattamento rispetto alla colpevole condotta tenuta dalla Provincia di Ascoli Piceno nei confronti della Ascoli Servizi Comunali ciò sulla base di quanto si esporrà nel proseguo.

*

Dall'analisi degli elaborati depositati presso la Provincia di Ascoli Piceno risulta che la ditta Geta srl abbia richiesto l'autorizzazione all'ampliamento della vasca III per il conferimento dei seguenti codici CER:

- 19.05.01 – *parte di rifiuti urbani e simili non compostata;*
- 19.05.03 – *compost fuori specifica;*
- 19.12.12 – *altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11;*
- 20.02.03 – *altri rifiuti non biodegradabili;*
- 20.03.01 – *rifiuti urbani non differenziati.*

Tali rifiuti, si rileva, sono i medesimi che sono stati ammessi nella discarica Geta a seguito della gestione emergenziale dei rifiuti nell'ATO 5 che si ritiene opportuno preliminarmente ripercorrere, al fine di argomentare compiutamente le presenti osservazioni.

*

Ed invero si deve rammentare che l'emergenza dei rifiuti nell'ATO 5 si è generata a seguito della saturazione della vasca n. 5 del Polo di Relluce, comunicata con largo anticipo dalla Ascoli Servizi Comunali (sin dal 2012) agli enti competenti che tuttavia non hanno inteso adottare strumenti idonei alla gestione dei predetti rifiuti.

Ed infatti, con missiva Prot. n. 2620 del 29 ottobre 2012, la Ascoli Servizi attivava la Provincia di Ascoli al fine di concordare eventuali soluzioni tecniche utili al ricevimento dei rifiuti nella discarica di Relluce per il prevedibile completamento dei volumi disponibili in vasca n. 5, già al tempo previsto in un arco temporale 18/20 mesi.

La Provincia, tuttavia, riteneva che i volumi residui nella vasca n. 5 non fossero tali da rappresentare un'emergenza di talché rigettava l'istanza della Ascoli Servizi di autorizzare le proposte tecniche indicate.

Contestualmente la ricorrente attivava, altresì, il percorso autorizzativo per la realizzazione e gestione di una nuova vasca, la n. 6, in data 31 gennaio 2013 proprio al fine di consentire la prosecuzione, secondo le vie ordinarie, della gestione dei rifiuti prodotti dall'ATO 5, una volta raggiunti i limiti dell'abbancamento dei rifiuti nella vasca n. 5, nel Polo di Relluce.

Si attivava pertanto un procedimento unico di VIA + VAS – AIA ai sensi della Legge della Regione Marche n. 3 del 2012.

Attesa l'inerzia e l'indifferenza della Provincia, com missiva del 24 gennaio 2014 (doc. n. 3) e del 2 aprile 2014 (doc. n. 4) la Ascoli Servizi Comunali ribadiva alla Regione Marche e alla Provincia di Ascoli Piceno l'imminente completamento dell'abbancamento dei rifiuti nella vasca n. 5 proponendo ulteriori soluzioni tecniche per tentare di recuperare maggiori volumetrie e prolungare così la vita della discarica.

Iniziava così la celebrazione di diversi tavoli tecnici tra gli enti competenti e la società Ascoli Servizi per la valutazione delle soluzioni progettuali proposte di cui tuttavia non veniva redatto verbale alcuno.

L'unico tavolo tecnico formalmente convocato – cch missiva prot. n. 20634 del giorno 8 maggio 2014 (doc. n. 5) - fu quello del giorno 9 maggio 2014 in cui veniva invitata anche la società Geta srl, gestore di una discarica di rifiuti *speciali* (assolutamente diversa da quella idonea a ricevere rifiuti *urbani*) sita in Loc. Alto Breita e attuale affidataria della gestione emergenziale sulla base dei provvedimenti qui impugnati.

In tale occasione veniva, tuttavia, rilevata la totale inadeguatezza della discarica di rifiuti speciali gestita da Geta srl e ciò in quanto:

- **Risultavano carenti ed inadeguate le strade di transito recanti alla discarica Geta srl;**
- **Era altresì insufficiente la struttura della discarica medesima – specialmente in relazione alla gestione del percolato – per il conferimento dei rifiuti in discarica.**

Per tale motivo veniva ordinata la prosecuzione del conferimento dei rifiuti urbani dell'ATO 5 nel Polo di Relluce gestito dalla Ascoli Servizi Comunali.

Ciò alla luce di due Decreti Presidenziali emessi ai sensi per gli effetti dell'art. 191 del d.lgs. 152 del 2006 e segnatamente:

- Decreto del Presidente della Provincia n. 10 del 2 maggio 2014.
- Decreto del Presidente della Provincia n. 20 del 2 settembre 2014

Essendo tuttavia totalmente esauriti i volumi abbancabili nella discarica della scrivente e non avendo la Provincia adottato gli strumenti idonei per fronteggiare la situazione emergenziale, nonostante in passato avesse ritenuto la discarica Geta srl non idonea al ricevimento dei rifiuti urbani con quattro successive ordinanze con Decreto n. 16 del 29 gennaio 2015, il Presidente della Provincia di Ascoli Piceno emetteva un'ordinanza emergenziale ex art. 191 del D.lgs. 152 del 2006 con cui veniva ordinato l'abbancamento dei rifiuti urbani indifferenziati dell'ATO 5 presso la discarica di Geta srl, previo trattamento degli stessi presso l'impianto TMB del Polo di Relluce gestito dall'allora Secit (ora Ecoimpianti s.r.l.).

Tale ordinanza veniva poi rettificata da due successive ordinanze – la n. 30 e la n 57 del 2015 – onde correggere la viabilità ivi prescritta.

Successivamente, in data 29 luglio 2015 il Presidente della Provincia emetteva un'ulteriore ordinanza ex art. 191 del D.lgs. 152 del 2006 – la n. 155 – con cui veniva prescritta la prosecuzione dell'abbancamento – sempre previo trattamento presso l'impianto TMB del Polo di Relluce – dei rifiuti urbani indifferenziati dell'ATO 5 presso la discarica di Geta s.r.l la cui scadenza è prossima in quanto stabilita in mesi sei.

In seguito, con Decreto del Presidente della Provincia n. 10 del 29 gennaio 2016 veniva emessa l'ennesima ordinanza ai sensi e per gli effetti dell'art. 191 del d.lgs. 152 del 2006 che reiterava la gestione dei rifiuti per ulteriori sei mesi secondo le modalità già prescritte dall'ordinanza n. 155 del 2015.

L'unica differenza, rispetto alla gestione precedente, consiste nel lotto di abbancamento dei rifiuti nella discarica Geta, che non avveniva più nella vasca 3, lotto 3 bensì nella vasca 3 lotto 2.

Successivamente, con Decreto Presidenziale n. 23 del 19 febbraio 2016, la Provincia tuttavia era costretta a riformarsi a causa della scarsa volumetria residua abbancabile nel lotto n. 2 indicato nel precedente decreto n. 10.

Infine, con Decreto Presidenziale n. 109 del 29.07.2016 veniva emessa un'ulteriore ordinanza ex art. 191 del TUA che reiterava tal quale la gestione dei rifiuti – così come prescritta nell'ordinanza n. 23 del 19 febbraio 2016 – per ulteriori sei mesi.

*

Ebbene, tra i rifiuti ammessi nella discarica gestita da Geta, a seguito delle ordinanze emergenziali sopra elencate, vi sono i rifiuti testé indicati (19.05.01, 19.05.03, 19.12.12, 20.02.03. e 20.03.01).

Tali rifiuti, è bene sottolineare, non risultavano tra quelli ammessi in discarica sulla base delle autorizzazioni godute, ma venivano ingressati per la prima volta in virtù dello strumento normativo di cui all'art. 191 del d.lgs. 152 del 2006.

È evidente che tutti i rifiuti indicati sono chiaramente di provenienza e natura *urbana* di cui:

- una parte – quella di cui ai codici CER 20.02.03 e 20.03.01 – vengono conferiti direttamente presso la discarica di Geta;
- gli altri – quelli di cui ai codici CER 19.05.01, 19.05.03, 19.12.12 – vengono conferiti presso la discarica Geta srl previo trattamento degli stessi nell'impianto TMB di proprietà della scrivente società e situato nel Polo di Relluce (di qui l'utilizzo del codice di cui alla famiglia dei “*19 – Rifiuti prodotti da impianti di trattamenti dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale*”).

Tali rifiuti, seppur sembrerebbero dover essere considerati quali rifiuti *speciali*, devono invero considerarsi comunque *urbani*.

Ed invero, come sostenuto recentemente dalla giurisprudenza amministrativa i rifiuti derivanti dal trattamento meccanico dei rifiuti urbani indifferenziati (codice CER 20.03.01) e a loro volta identificati dal codice CER 19.12.12 (ma a cui possono equipararsi anche i rifiuti di cui al CER 19.05.01 e 19.05.03), continuano ad essere assoggettati - ai soli fini dello smaltimento - al regime dei rifiuti urbani (Cons. Stato Sez. V, Sent., 23-10-2014, n. 5242).

Tutti i provvedimenti citati sono stati ritualmente impugnati dalla Ascoli Servizi Comunali¹

*

È necessario rilevare che, contestualmente alle vicende connesse alla gestione emergenziale dei rifiuti, la Provincia di Ascoli (impersonando la volontà dell'Assemblea Territoriale d'Ambito) si determinava negativamente la conclusione del procedimento di autorizzazione alla realizzazione e alla gestione della vasca n. 6 proposta dalla Ascoli Servizi Comunali.

Si segnala, infatti, che, nello stesso periodo in cui si svolgevano le vicende di cui sopra (autunno 2014), il SUAP convocava una conferenza di servizi per procedere all'istruttoria dell'istanza di VIA – VAS – AIA

¹ Ricorso Ascoli Servizi Comunali S.r.l. del 30.03.2015 – R.g. n. 256/2015 – Impugnazione Decreti Presidenziali nn. 16, 30, 57 del 2015;

Ricorso Ascoli Servizi Comunali S.r.l. del 26.10.2015 – R.g. n. 699/2015 – Impugnazione Decreto Presidenziale n. 155 del 2015;

Ricorso Ascoli Servizi Comunali S.r.l. del 23.03.2016 – R.g. n. 260/2016 – Impugnazione Decreti Presidenziali nn. 10 e 23 del 2016.

Il ricorso relativo all'impugnazione del Decreto Presidenziale n. 109 del 29.07.2016 è - al momento della stesura del presente atto - in fase di redazione.

relativa alla vasca n. 6, la quale, tuttavia, veniva sospesa per l'attivazione dell'endoprocedimento di VIA – VAS – AIA, la cui competenza procedimentale è in capo alla Provincia di Ascoli Piceno.

Ebbene, già in occasione della prima seduta della conferenza di servizi il Presidente della Provincia di Ascoli Piceno “in qualità di Presidente dell'Assemblea Territoriale d'Ambito – AT05, su mandato conferito dall'Assemblea ATA” esprimeva parere “non favorevole” alla realizzazione della sesta vasca presso il polo tecnologico Relluce.

Emerge dal verbale della conferenza di servizi che “infatti la volontà dell'ATA ... è quella di approvare quanto prima il Piano d'Ambito per la gestione dei Rifiuti, strumento strategico di pianificazione territoriale e adempimento fondamentale ... all'interno del quale eventualmente sarà previsto un nuovo impianto di smaltimento”. (cfr. verbale della conferenza di servizi, doc. n. 6)

Tale comportamento veniva reiterato anche in occasione della seconda seduta del 16 dicembre 2014. (cfr. verbale della conferenza di servizi doc. n. 7)

Ed infatti, il Presidente della Provincia di Ascoli Piceno – in qualità di Presidente d'ATA- manifestava ancora la “necessità di interrompere il procedimento in corso per dare la priorità alla fase programmatica di stretta competenza dell'ATA”.

Si rileva peraltro anche il parere contrario del Sindaco del Comune di Appignano del Tronto il quale, invero, si riportava alla Delibera dell'ATA del giorno 11 novembre 2014 che esprimeva parere contrario alla realizzazione della vasca.

Emerge pertanto da tali verbali una chiara volontà dell'ATA-Provincia di Ascoli Piceno di interrompere/ostacolare il procedimento autorizzativo della Vasca n. 6 pendente in Provincia per attendere l'approvazione del Piano d'Ambito di competenza dell'ATA stessa, ai sensi dell'art. 7 della L.R. Marche n. 24 del 2009, il quale, tuttavia, non veniva adottato a causa del ritardo con cui l'ATA medesima si è costituita (si è costituita, infatti, solo in data 3 settembre 2013, doc. n 8).

Ad oggi si segnala che l'endo procedimento di VIA-AIA si è concluso con il prevedibile provvedimento negativo (cfr. Determina Dirigenziale n. 1923 del 2015 doc. n. 9) da parte della Provincia (medesimo ente, il cui Presidente ha emesso le ordinanze Presidenziali) e con il provvedimento del SUAP di rimessione della questione al Consiglio dei Ministri per la composizione dei dissensi così come esposto nella motivazione del provvedimento n. 1942 del 21 dicembre 2015 (doc. n. 10).

In data 2.2.2016 si è attivato il procedimento dinanzi al Consiglio dei Ministri e si è tenuto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri–Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo, la prima riunione istruttoria per la determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi del SUAP. In chiusura della predetta riunione la Presidenza del Consiglio dei ministri ha informato che avrebbe inviato gli atti al Consiglio dei Ministri per l'adozione della prevista delibera.

Alla luce delle citate premesse, il progetto presentato dalla ditta Geta s.r.l. non è autorizzabile sulla base delle seguenti motivazioni

*

SULLA VIOLAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, relativamente alla Provincia di Ascoli Piceno, ritiene il polo di Relluce (ove è sita la discarica di rifiuti urbani) strategico per la gestione dei rifiuti urbani dell'intero territorio provinciale, mentre non menziona in alcun modo la discarica sita in località Alto Bretta.

In particolare, infatti, il punto 1.3.7. (*Recenti orientamenti delle Amministrazioni Provinciali in materia di pianificazione della Gestione dei Rifiuti*) del Piano Regionale, nella sezione relativa alla Provincia di Ascoli Piceno prevede espressamente che “[...] il Polo tecnologico Relluce in Comune di Ascoli Piceno risulta strategico per l'intero territorio provinciale; in tale polo è presente l'unico impianto di discarica per rifiuti non pericolosi ove vengono abbancati tutti i rifiuti prodotti in Provincia opportunamente trattati nell'adiacente impianto di trattamento meccanico biologico. [...]”.

La discarica di Geta s.r.l. non viene minimamente citata anche nella misura in cui è un impianto pensato, costruito e gestito per volumi e qualità di rifiuti speciali pericolosi.

Ed invero, si rammenta, che la discarica di proprietà della G.E.T.A. srl è stata autorizzata, con Decreto regionale del Dirigente della P.F. Valutazioni e autorizzazioni ambientali n. 37/VAA_08 del 31/03/2008, con il quale è stata rilasciata l'Autorizzazione integrata ambientale alla Società Geta srl per la gestione della discarica per rifiuti speciali pericolosi in Loc. Alta valle del Bretta, Comune di Ascoli Piceno e Determinazione del dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Ascoli Piceno n° 2055/GEN del 15.07.2011 ad oggetto: “*D.lgs. n. 59/2005. Ditta GETA Srl con sede legale in C.so A. Spalazzi n. 7 del comune di Ancarano (TE). Discarica per rifiuti pericolosi sita in località Alta Valle del Bretta del Comune di Ascoli Piceno autorizzata dalla Regione Marche con decreto regionale del dirigente della PF valutazioni ed autorizzazioni ambientali n.37/VAA -08 del 31.03.2008. Modifica sostanziale per la realizzazione ed esercizio di una terza vasca”.*

Solo e soltanto a seguito delle condizioni emergenziali insorte nella Provincia di Ascoli Piceno, soprammentate, la stessa è stata autorizzata allo smaltimento dei rifiuti non pericolosi di origine urbana.

È quindi di palmare evidenza che il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti riconosce esclusivamente la discarica di Relluce quale centro di ricevimento dei rifiuti urbani prodotti nell'ATO 5 nella misura in cui sono lustri che tali rifiuti sono ivi conservati con ciò garantendo che gli impatti dell'impianto di smaltimento su territorio e popolazione sono già stati misurati e assorbiti.

Ciò significa che il citato Piano Regionale non considera – né prevede - la discarica di Alto Bretta come destinata allo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nell'intero territorio ascolano.

Ogni contraria opzione configurerebbe un'illegittimità.

SUL PIANO D'AMBITO

Ulteriore motivo che preclude al rilascio dell'autorizzazione sul progetto presentato dalla ditta Geta s.r.l. è rappresentato dalla mancata adozione del Piano d'Ambito da parte dell'ATA dell'ATO n. 5 – Ascoli Piceno.

A tal fine si rimarca infatti che nell'ambito del sopracitato procedimento amministrativo di VIA-VAS-AIA relativo alla realizzazione della vasca n. 6 presso il Polo di Relluce - attivato su istanza della Ascoli Servizi Comunali s.r.l. - l'ATA si è fortemente opposta alla realizzazione del progetto rimarcando la necessità di interrompere l'*iter* procedimentale al fine di poter approvare il Piano d'Ambito di propria competenza.

In particolare l'ATA – attraverso il suo Presidente rappresentato dal Presidente della Provincia di Ascoli – manifestava che:

- “la volontà dell'ATA ... è quella di approvare quanto prima il Piano d'Ambito per la gestione dei Rifiuti, strumento strategico di pianificazione territoriale e adempimento fondamentale ... all'interno del quale eventualmente sarà previsto un nuovo impianto di smaltimento”;

- nonché la “*necessità di interrompere il procedimento in corso per dare la priorità alla fase programmatica di stretta competenza dell'ATA*”.

Ebbene, se quanto sopra – ovvero la necessità di interrompere il procedimento in attesa dell’adozione del Piano d’Ambito - valeva per il progetto presentato dalla Ascoli Servizi, allo stesso identico modo deve necessariamente valere anche per quello relativo alla realizzazione dell’ampliamento della vasca III presso la discarica di Alto Bretta presentato da Geta s.r.l.

Invero, procedendo diversamente si determinerebbe un’inammissibile ed evidente disparità di trattamento tra due soggetti operanti nel medesimo settore.

Ciò posto, deve inoltre evidenziarsi che quanto sopra affermato – ovvero la necessità che il procedimento in esame non abbia positivo sviluppo - assume ancora una maggior valenza alla luce di quanto sancito dall’art. 10 co. 2 della L.R. Marche del 2009, il quale prevede espressamente che il Piano d’Ambito “è redatto in conformità al Piano regionale di gestione dei rifiuti...”.

Invero, come sopra rimarcato, il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti non contempla la discarica di Alto Bretta come destinata allo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nell’ATO 5.

Ne consegue che la discarica di Alto Bretta non potrà, in ogni caso, essere inserita nell’emanando Piano d’Ambito quale discarica preposta allo smaltimento dei rifiuti urbani della Provincia di Ascoli Piceno se non a fronte di una becera ed ennesima illegittimità contraria alla legge.

Pertanto, alla luce del fatto che la discarica di Geta s.r.l. non potrà comunque essere considerata dal Piano d’Ambito come destinata allo smaltimento di rifiuti *urbani* [come, di fatto, devono essere considerati i rifiuti con codice CER 19.05.01, 19.05.03 e 19.12.12 derivanti dal trattamento dei rifiuti *urbani* indifferenziati (oltre che, ovviamente, quelli con codice CER 20.02.03 e 20.03.01 già di per sé *urbani*)], deve ritenersi che il progetto presentato dalla ditta Geta s.r.l. non possa essere legittimamente autorizzato.

Si sottolinea, inoltre, che l’ATA, con comunicazione prot. 9727 dell’11.03.2016, ha richiesto alle società affidatarie del servizio gestione integrata dei rifiuti urbani della Provincia di Ascoli Piceno (Ascoli Servizi Comunali e Picenambiente SpA) una formale proposta tecnica preliminare e propedeutica alla redazione del Piano d’Ambito.

Gli stessi, pertanto, in adempimento a quanto richiesto, hanno trasmesso in data 06.05.2016 il progetto tecnico unitario per la predisposizione del documento preliminare al Piano d’Ambito di gestione integrata dei rifiuti urbani-ATO5 Ascoli Piceno. In tale progetto i gestori hanno unitariamente proposto - motivando in tal senso - la discarica di Relluce quale discarica di servizio d’ambito, individuando anche una volumetria di abbancamento per il periodo transitorio di approvazione del citato Piano d’Ambito.

SULLA VIABILITÀ'

In aggiunta a quanto sopra, alla luce del fatto che nella Relazione Tecnica di Progetto presentata dalla Ditta Geta s.r.l., tra i codici CER che si intendono avviare allo smaltimento si rinvengono anche i rifiuti derivanti dal trattamento meccanico biologico dei *rifiuti urbani* – deve evidenziarsi che il progetto in esame non può ulteriormente essere autorizzato in quanto in tal modo si autorizzerebbe, di fatto, un imponente trasporto di rifiuti urbani – dal polo di Relluce alla discarica di Alto Bretta – su strade totalmente inadeguate al transito di camion contenenti tale tipo di rifiuti.

Nello specifico, infatti, i mezzi si troverebbero a percorrere un tragitto di ben 15+15 km all’interno di zone abitate del Comune di Ascoli Piceno, attraverso il necessario transito della SS4.

Ebbene, è evidente che tale situazione oltre che mettere a repentaglio l'igiene e la salubrità pubblica – in quanto, come detto, il trasporto si svolge attraverso zone abitate - è palesemente in contrasto con gli artt. 200 D.Lgs. 152/2006 e 1 della L.R. Marche 24/2009 nonché al principio di precauzione i quali impongono sia una riduzione della movimentazione dei rifiuti che una accurata valutazione della viabilità.

In particolare, infatti:

- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 178 D.Lgs. 152/2006 “*La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità ...*”
- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 200 D.Lgs. 152/2006 viene previsto che “*1. La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma I, lettere m), n) ed o), e secondo i seguenti criteri:*

 - a) [...]
 - b) *adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all'interno dell'ATO*;

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 L.R. Marche 24/2009 è inoltre previsto che “*1. La presente legge, ... disciplina la gestione integrata dei rifiuti nel territorio regionale, ...al fine di assicurare la salvaguardia e la tutela della salute pubblica, dei valori naturali, ambientali e paesaggistici ed in particolare di:*

 - [...]
 - e) *ridurre la movimentazione dei rifiuti attraverso lo smaltimento in impianti appropriati, prossimi al luogo di produzione, che utilizzino metodi e tecnologie idonei a garantire un alto grado di tutela e protezione della salute e dell'ambiente;*

[...].

Invero, ad oggi, il trasporto dei rifiuti dal polo di Relluce alla discarica della Geta – svolto dalla Picenambiente Spa - ha comportato l'effettuazione di circa n. 7000 viaggi annui attraverso zone abitate e con viabilità non efficiente. E' stato inoltre calcolato che tali viaggi stanno comportando, oltre ad enormi disagi ai cittadini, anche un notevole impatto sull'ambiente sotto forma di emissioni in atmosfera, quantificate in 218736gr/anno di CO, 915120 gr/anno di NOx e 28272 gr/anno di PM10.

Ciò posto, si sottolinea, inoltre, che l'evidente illegittimità che caratterizzerebbe tale trasporto sarebbe destinata a perdurare nel tempo, cioè anche successivamente al termine di efficacia delle ordinanze emergenziali sopra indicate, stante che tutti i rifiuti *urbani* dell'ATO 5 – da cui poi originano la maggior parte dei rifiuti oggetto di istanza - dovrebbero in ogni caso necessariamente subire un previo trattamento presso l'impianto TMB di Relluce - che si rimarca, è di proprietà della Ascoli Servizi – e quindi percorrere il medesimo tragitto.

Con riguardo all'impianto TMB insistente presso il Polo di Relluce, si evidenzia infatti che - contrariamente a quanto asserito dalla Regione Marche con DGR n. 513 del 2015 e prontamente impugnata dalla Ascoli Servizi Comunali - il medesimo in realtà è nella piena e legittima proprietà della Ascoli Servizi Comunali, senza che sullo stesso la Regione e l'ATA possano vantare alcun tipo di diritto.

Pertanto, anche per le ragioni appena espresse si ritiene che il progetto presentato dalla ditta Geta s.r.l. non possa essere legittimamente autorizzato.

ASSENZA DEL PROGETTO NELLA PIANIFICAZIONE REGIONALE E PROVINCIALE

Come sopra esposto, la discarica di proprietà della G.E.T.A. srl è stata autorizzata, con Decreto regionale del Dirigente della P.F. Valutazioni e autorizzazioni ambientali n. 37/VAA_08 del 31.03.2008. A seguito delle condizioni emergenziali insorte nella Provincia di Ascoli Piceno la stessa ha autorizzato - in forza dei decreti sopra indicati - la G.E.T.A. Srl allo smaltimento dei *rifiuti non pericolosi* di origine urbana.

Nel decreti presidenziali emessi, è stato individuato un lotto di abbancamento dei *rifiuti urbani* quale lotto identificato come sottocategoria di discarica per *rifiuti non pericolosi* all'interno di discarica per *rifiuti pericolosi* ai sensi dell'art. 8 comma 3 del DM 27.09.2010.

L'autorizzazione alla realizzazione dell'ampliamento della vasca III viene richiesta dalla G.E.T.A. Srl, così come previsto nei decreti emergenziali, come sottocategoria di *rifiuti non pericolosi*, sempre ai sensi dell'art. 8 comma 3 del DM 27.09.2010.

Tale condizione è facilmente riscontrabile dalla lettura del progetto in cui è evidente la mancanza del rispetto dei criteri per applicare l'art. 8 comma 3 del DM 27.09.2010.

Infatti la G.E.T.A. srl, con la propria proposta ed in analogia a quanto concesso solo in presenza di una condizione di emergenza, indirizza la pianificazione per lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi di origine urbana della Provincia di Ascoli Piceno (vedasi codici CER 191212, CER 190501, CER 190503, tipologie di rifiuti comprese nella ‘miriade’ di codici richiesti nell’autorizzazione per il nuovo lotto di rifiuti non pericolosi) andando contro quanto previsto dall’attuale normativa in riferimento alla programmazione e pianificazione dei rifiuti di origine urbana spettante agli Organi responsabili della programmazione e pianificazione previsti dalla legge.

CARENZA E NON CONFORMITÀ DEL PROGETTO DEFINITIVO PRESENTATO.

5.1 MANCANZA DEL GRADO DI DEFINIZIONE DI UN PROGETTO DEFINITIVO AI SENSI D.P.R N.207 DEL 5 OTTOBRE 2010

Il progetto, presentato dal Proponente G.E.T.A. srl per la realizzazione dell’ampliamento della discarica per rifiuti speciali, non presenta la totalità degli elaborati così come previsto per un progetto definitivo ai sensi del D.P.R n.207 del 5 Ottobre 2010 Art.li 24/32. Questo comporta l’impossibilità di avere una visione completa dell’intervento da realizzare in special modo per quanto concerne la valutazione degli impatti sia in termine di sicurezza sul luogo di lavoro nella realizzazione degli interventi che in fase di gestione della discarica.

In particolare sono mancanti:

- Calcoli delle strutture e degli impianti.
- Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo

Sono del tutto mancanti gli elaborati relativi alle strutture in c.a. e di sostegno ed la carenza di documentazione ed elaborati grafici e tecnici non consente di conoscere le caratteristiche realizzative delle opere proposte e conseguentemente l’impossibilità di valutarne effettivamente gli impatti ambientali prodotti.

Vengono inoltre non specificate le caratteristiche descrittive, prestazionali e di collaudo degli elementi utilizzati, in modo particolare per quanto concerne il sistema di impermeabilizzazione della discarica che rappresenta l’aspetto ambientalmente più rilevante nella progettazione di una discarica.

**RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI DISCARICHE
PER RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI (D.LGS. N.36 DEL 13 GENNAIO 2003)**

La G.E.T.A. Srl afferma in più parti che il progetto è stato redatto in conformità ai contenuti del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 – allegato 1 recante i “Criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi”.

A tal proposito si evidenziano di seguito le evidenti non conformità alla suddetta legge:

*

6.1 LA NORMATIVA PREVEDE ALL'ALLEGATO N.1 AL D.LGS. 36/2003 PUNTO 2.4.2 CHE :

“Il substrato della base e dei fianchi della discarica deve consistere in una formazione geologica naturale che risponda a requisiti di permeabilità e spessore almeno equivalente a quello risultante dai seguenti criteri:

- *discarica per rifiuti non pericolosi: $k \leq 1 \times 10^{-9} \text{ m/s}$ e $s \geq 1 \text{ m}$;*
- *discarica per rifiuti pericolosi: $k \leq 1 \times 10^{-9} \text{ m/s}$ e $s \geq 5 \text{ m}$ ” (D.Lgs. 36/2003).*

Il sistema di impermeabilizzazione proposto sulle pareti sia costituito “con un rivestimento di materiale artificiale posto al di sopra della barriera geologica, su uno strato di materiale minerale compattato e che abbia caratteristiche idonee a resistere alle sollecitazioni chimiche e meccaniche presenti nella discarica” (D.Lgs. 36/2003), cosa che non risulta dalla verifica delle sezione di progetto proposte e non sono esibiti studi circa il comportamento a lungo termine del rivestimento con spritz-breton, anche in conseguenza del contatto con il percolato prodotto dai rifiuti non pericolosi che potrebbe presentare caratteristiche chimiche aggressive; inoltre eventuali deformazioni della paratia e rilassamenti del terreno argilloso potrebbero nel tempo produrre lesioni dello strato di spritz beton con fuoriuscite di percolato non controllabili.

*

6.2 LA NORMATIVA PREVEDE ALL'ALLEGATO N.1 AL D.LGS. 36/2003 PUNTO 2.5 CHE:

“Il sistema di estrazione del biogas proposto sia tale da garantire la continua estrazione dello stesso, predisporre un piano di mantenimento dello stesso, che preveda anche l'eventuale sostituzione dei sistemi di captazione deformati in modo irreparabile. E' inoltre indispensabile mantenere al minimo il livello del percolato all'interno dei pozzi di captazione del biogas, per consentirne la continua funzionalità, anche con sistemi di estrazione del percolato eventualmente formatosi.

In relazione a quanto previsto dalla legge non è stato, progettato né previsto alcun sistema atto a garantire l'efficienza della captazione del biogas nell'allontanamento del percolato dai pozzi di biogas solamente affermando che il rispetto della legge è possibile solamente mantenendo in efficienza il sistema di drenaggio del fondo vasca.

*

6.3 LA NORMATIVA PREVEDE ALL'ALLEGATO N. 1 AL D.LGS. 36/2003 PUNTO 2.10 CHE

:

“Le modalità di copertura giornaliera siano effettuate “con uno strato di materiale protettivo di idoneo spessore e caratteristiche. La copertura giornaliera può essere effettuata anche con sistemi sintetici che limitino la dispersione eolica, l'accesso dei volatili e l'emissione di odori”.

Il progetto prevede l'utilizzo di diverse tipologie di copertura giornaliera. In particolar modo viene indicato come materiale da utilizzare i rifiuti stabilizzati provenienti dall'impianto TMB attualmente gestito dalla Picenambiente.

E' inaccettabile che si riutilizzino tali rifiuti per effettuare la copertura giornaliera.

Inoltre l'indefinizione delle modalità di copertura giornaliera non consente di valutare gli impatti che tale fase gestionale induce nelle matrici ambientali.

*

6.4 LA NORMATIVA PREVEDE ALL'ALLEGATO N.1 AL D.LGS. 36/2003 PUNTO 1.3 CHE :

"La modalità di gestione del percolato sia effettuato in modo che "Il percolato e le acque raccolte devono essere trattate in impianto tecnicamente idoneo di trattamento al fine di garantirne lo scarico nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia."

Il progetto non individua nel dettaglio la gestione del percolato prodotto indicando tra l'altro la pratica del ricircolo non consentita nella gestione ordinaria della discarica. La pratica del ricircolo del percolato proposta potrebbe provocare problemi di tipo ambientale e di stabilità del rifiuto. Inoltre, come previsto dalla normativa, non si riesce a capire come si possa rispettare il mantenimento del minimo battente di percolato (indicato in relazione tecnica a pag.40) inferiore ad un metro con la quantità di percolato che viene messa in ricircolo.

Inoltre le modifiche ai pozzi di percolato presentate in sede di variante non sostanziale ad ottobre 2015 non sono state autorizzate dalla Provincia.

*

6.5 LA NORMATIVA PREVEDE ALL'ALLEGATO N.1 AL D.LGS. 36/2003 PUNTO 1.4 CHE :

"Le verifiche di stabilità proposte siano tali da garantire che durante le condizioni operative il substrato della discarica non vada soggetto a cedimenti tali da danneggiare i sistemi di protezione ambientale della discarica".

Sarebbe opportuno e maggiormente cautelativo effettuare le verifiche di stabilità considerando le condizioni più gravose realizzando verifiche locali che tengano conto dei cedimenti dell'argine e del corpo rifiuti.

7 IL PROGETTO RIGUARDA LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA DISCARICA E NON UNA SOTTOCATEGORIA

Come già evidenziato nell'osservazione precedente la GETA srl individua una moltitudine di codici CER in ingresso al lotto per rifiuti non pericolosi (riferimento elaborato "PD.REL.01"). Tra questi, oltre ad essere presenti codici riferibili a fanghi, scorie, polveri, sono presenti anche i codici CER 191212, CER 190501, CER 190503 riferibili a rifiuti non pericolosi di provenienza urbana. Infatti nell'elaborato PD_EG_02 è indicata in planimetria la dicitura "Rifiuti urbani" per il lotto destinato ai rifiuti non pericolosi, indicando già l'uso che si vuole fare del lotto in questione.

Si presume pertanto, potendo tali rifiuti provenire da tutto il territorio nazionale, l'instaurarsi di un mercato libero del rifiuto comportando impatti rilevanti sul traffico veicolare della zona con conseguente aumento delle emissioni in atmosfera e gravi danni all'ambiente.

Inoltre la destinazione per lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi della provincia di Ascoli Piceno è in netto contrasto con la normativa vigente in materia di programmazione e pianificazione dei rifiuti di origine urbana spettante agli Organi responsabili della programmazione e pianificazione e non al singolo proponente.

Inoltre la normativa prevede all'Allegato n.1 al D.Lgs. 36/2003 punto 1.4 che :

Non è possibile applicare il concetto di sottocategoria ai sensi del l'art.8 comma 3 del DM 27.09.2010 in quanto non ricorrono i presupposti per l'applicazione di tale articolo a causa della impossibilità di definire la tracciabilità per i rifiuti pericolosi e non pericolosi, soprattutto in relazione all'abbancamento promiscuo dei rifiuti proposto.

Dalla tavola PD_EG_12 , che rappresenta lo stato attuale del progetto che la GETA intende sia stato autorizzato tramite silenzio assenso, appare evidente la presenza di un setto di separazione in terra armata con rifiuti pericolosi che suddivide in modo promiscuo il lotto II in lotto IIa (per rifiuti non pericolosi) e Lotto IIb (per rifiuti pericolosi) . Questo contro il principio del concetto di individuazione del flusso disintinto dei rifiuti pericolosi e non.

Infatti nella tavola PD_EG_15 è chiara la confusione nell'abbancamento dei rifiuti in quanto il setto di separazione tra i rifiuti pericolosi e non viene realizzato con terre armate riempite con rifiuto solido urbano contraddicendo lo stato attuale di cui alla tavola PD_EG_12.

Anche la posizione dei setti risulta non congrua e chiara tra le tavole sopra indicate.

Inoltre anche le modalità di separazione tra i sub lotti III e IV , realizzate con muro in c.a. meriterebbe maggiore rassicurazioni tecniche sia sulla tenuta idraulica che sulla stabilità.

*

7.1 ERRATA INTERPRETAZIONE DEL DGR 1547/09

Il progetto è redatto partendo da uno stato attuale (progetto presentato in data 15 ottobre 2015) che non è stato mai autorizzato dalla Provincia e che la Geta ha inteso autorizzato a causa della scadenza dei limiti temporali a disposizione degli enti preposti al rilascio dell'autorizzazione.

La Geta invoca, per l'acquisita autorizzazione ottenuta con il silenzio/assenso, il DGR 1547/09 Allegato 1 punto 1.2 pensando che le varianti proposte siano non sostanziali. E' indubbio che le varianti proposte dalla GETA con la richiesta di autorizzazione del 15 Ottobre 2015 siano SOSTANZIALI attesa la trasformazione da discarica per rifiuti pericolosi in discarica per rifiuti non pericolosi.

*

7.2 IMPATTO PAESAGGISTICO CREATO DALL'INTERVENTO

L'intervento in oggetto comporta la realizzazione di un intervento che modificherà in maniera evidente la collina di ubicazione della vasca nella vallata del Bretta, come ben visibile dalle sezioni proposte nelle quali il profilo finale della discarica viene elevato ben oltre il vecchio piano campagna e con quote in sormonto rispetto a quanto autorizzato anche superiore ai dieci metri.

Il sormonto di spessori superiori ai dieci metri comporta fenomeni di assestamento che potrebbero compromettere la funzionalità dei presidi ambientali.

Dalle sezioni di progetto proposte è evidente che spessore del sormonto supera anche del doppio lo spessore dei rifiuti autorizzato (vedi Tav. PD_Eg_08).

L'area di interesse è caratterizzata da elementi di pregio paesaggistico quali calanchi e aree boschive come anche evidenziato dalla Carta Tecnica Regionale. L'intervento modificherà totalmente lo stato dei luoghi e non si ritiene condivisibile la definizione "intervento poco incidente sull'attuale conformazione del paesaggio". Inoltre non è possibile considerare come impatto positivo le opere previste dal piano di ripristino in quanto queste devono essere considerate opere di mitigazione. Si ribadisce anche che il ripristino ambientale avverrà dopo ben 14 anni dall'inizio dei lavori di scavo, pertanto durante le fasi realizzative e gestionali non sono stati considerati gli impatti prodotti.

*

7.3 ASSENZA DI STUDIO SUGLI EFFETTI CUMULATI

Non è presente nel SIA e negli elaborati progettuali uno studio sugli effetti cumulati dell'intervento con le altre opere presenti nelle vicinanze.

In particolare dovrebbe essere analizzato l'effetto cumulato per la presenza in loco della discarica per rifiuti pericolosi della GETA Srl e per la presenza nelle vicinanze della discarica per rifiuti speciali IPGI.

*

7.4 ASSENZA DI STUDI SULLA SITUAZIONE ANTE-OPERAM DELLO STATO DELLE ACQUE SUPERFICIALI

Dagli elaborati analizzati non risultano evidenze circa la situazione ante-operam delle acque superficiali e di conseguenza non è stata valutata la pressione esercitata dai punti di scarico sul Fosso Porchiano e sul Fosso Pianilli.

Per questo e per tutti i motivi sopra esposti si ritiene pertanto doveroso non concedere l'autorizzazione della discarica GETA in quanto il progetto risulta totalmente carente dei suoi essenziali requisiti tecnici.

Ascoli Piceno, 11 Agosto 2016

Il Presidente

Ing. Carlo Travaglini



Allegati:

1. Stralcio Piano Regionale per la gestione dei rifiuti 1999;
2. Stralcio Piano Regionale per la gestione dei rifiuti;
3. Missiva della Ascoli Servizi Comunali del 24.1.2014;
4. Missiva della Ascoli Servizi Comunali del 2.4.2014;
5. Missiva della Provincia di Ascoli Piceno prot. n. 20634 del 8.5.2014;
6. Verbale della conferenza dei servizi istruttoria del 14.11.2014;
7. Verbale della conferenza dei servizi istruttoria del 16.12.2014;
8. Decreto n. 20 del 20.9.2013 del Presidente della Provincia di Ascoli Piceno;
9. Determinazione Dirigenziale Provincia di Ascoli Piceno n. 1923 del 2015;
10. Determinazione SUAP Comune di Ascoli Piceno n. 1942 del 21 dicembre 2015.

Da: "Per conto di: ascoliservizi@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Invio nota prot. 1594
Data: Ven, 12 Agosto 2016 8:58 am
A: "Provincia ascoli piceno" <provincia.ascoli@emarche.it>

--Questo è un Messaggio di Posta Certificata--

Il giorno 12/08/2016 alle ore 08:58:50 (+0200) il messaggio con Oggetto "Invio nota prot. 1594" è stato inviato dal mittente "**ascoliservizi@pec.it**" e indirizzato a:

provincia.ascoli@emarche.it

Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

L'identificativo univoco di questo messaggio è:

opec281.20160812085850.07873.02.1.65@pec.aruba.it

[Scarica come file](#)
